

CLVIII.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Instanza del Senatore Martinengo — Relazione sui progetti di legge per la proroga a tutto il 1865 delle disposizioni per la repressione del brigantaggio, e del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia — Approvazione immediata del primo dei detti progetti — Discussione del secondo di essi — Instanza del Senatore Farina — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione del mentovato progetto — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre dell'anno 1865 — Instanza del Senatore Di S. Martino, cui rispondono il Senatore Arnulfo ed il Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Di Revel, Di S. Martino e del Ministro delle Finanze — Schiarimenti richiesti dai Senatori Martinengo, Duchoqué (Relatore), forniti dal Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per la proroga della legge per l'occupazione temporaria di case religiose — Interpellanza del Senatore Siotto-Pinter — Risposta del Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Di Castagnetto e suo emendamento all'articolo unico, combattuto dal Senatore Cibrario (Relatore) — Approvazione dell'articolo unico di detto progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala — Nuova redazione dell'alinea dell'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Chiesi — Approvazione dell'art. 2 — Emendamento del Senatore Martinengo combattuto dal Senatore Capriolo (Relatore) — Revisione dell'emendamento Martinengo — Approvazione degli articoli 3 ed 6 e dell'aggiunta di un articolo fra il 5 ed il 6 proposta dal Senatore Lauzi — Emendamento all'art. 6 del Senatore Capriolo — Parlano sul medesimo i Senatori Martinengo, Cibrario e Ministro delle Finanze — Ritiro dell'art. 6 — Approvazione dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per concessione a pubblico incanto della Salina di Volterra — Spiegazioni chieste dal Senatore Martinengo e date dal Ministro delle Finanze — Approvazione del detto progetto di legge — Aggiornamento delle tornate al 9 gennaio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro, più tardi interviene quello dell'Istruzione Pubblica e poscia intervengono pure quelli di Agricoltura, Industria e Commercio dell'Interno, di Finanza, di Grazia e Giustizia, della Guerra, non che il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3614. Il cav. Waddington domiciliato a Perugia, fa istanza perchè dal Ministero sia presentato un progetto

di legge per accordargli la naturalizzazione italiana. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3615. La Giunta municipale di Pescopagno (Basilicata) protesta contro la voce corsa, che sia per essere abbandonata la costruzione della linea ferroviaria da Contursi a Foggia e fa istanza che sia la medesima proseguita. »

« 3616. La Giunta municipale di Castelnuovo di Conza. » (Petizione identica alla precedente).

Presidente. Debbo render conto al Senato dell'omaggio fatto dal signor Vescovo d'Ivrea di 250 copie di una sua lettera scritta al Ministro della Guerra cavaliere Della Rovere, ora defunto, sulla *Leva militare dei chierici*.

Chieggo al Senato di sospendere solamente per qualche ora la discussione del progetto di legge che ieri ci occupava, per far luogo ad altri quattro progetti che vennero portati per oggi all'ordine del giorno; il primo, che è più urgente, è quello relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1865, la cui relazione è già in mano dei signori Senatori.

Non essendovi osservazioni in contrario io ritengo il Senato per assenziente.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Per economia di tempo, che è molto ristretto, io proporrei all'onorevole signor Presidente di anteporre al progetto di legge dell'esercizio provvisorio del bilancio, quello sulla proroga di alcuni articoli della legge relativa alla repressione del brigantaggio, poichè dovendosi su di esso dar lettura della relazione, che io ho in pronto, questo tempo verrebbe utilmente occupato, tanto più che, non essendo presente alcuno dei signori Ministri, non si potrebbe passare alla discussione di quel primo progetto di legge.

Presidente. Io propongo dunque che si occupi intanto il tempo nell'udire la lettura della Relazione sul progetto di legge per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, e frattanto verranno i signori Ministri.

Senatore **Stotto-Pintor.** Dovendo fare qualche preghiera all'occasione di questa legge al signor Ministro dell'Interno, è assolutamente necessario che esso sia presente alla discussione sua.

Presidente. L'ho fatto chiamare, e spero che a momenti sarà qui; intanto do la parola al Senatore Martinengo per la lettura del suo rapporto, il quale non si è potuto far stampare e distribuire per mancanza di tempo.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE
PER LA PROROGA DELLA LEGGE
SULLA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO
E DEL TERMINE PER L'AFFRANCAMENTO
DELLE ENFITEUSI
NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA
MARCHE ED UMBRIA.

(V. *Atti del Senato N. 166 e 168.*)

Senatore **Martinengo legge la Relazione.**

Presidente. Onde procurar una minor perdita di tempo, prego il signor Senatore De Foresta a voler riferire al Senato quale sia l'opinione dell'Ufficio Centrale sulla legge relativa alla proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia.

Senatore **De Foresta legge la Relazione.**

Presidente. Se la Camera stima di anteporre questo progetto di legge relativo all'affrancamento dell'en-

fitèusi (il quale pare che non si possa dar luogo a discussione) a quello relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, io comincierei col darne lettura e si passerebbe poi dopo....

Senatore **Farina.** Io mi proponeva di fare relativamente a questo progetto di legge, una raccomandazione al signor Ministro di Grazia e Giustizia, che non veggio ancora al suo posto, e parmi perciò....

Presidente. Allora non ci è altro che aspettare che venga intanto però si potrebbe forse aprire la discussione sul progetto di legge relativo alla proroga delle disposizioni per la repressione del brigantaggio.

Il Senatore Stotto-Pintor aveva momenti sono detto di voler fare un'interrogazione ed osservazione al signor Ministro dell'Interno. È a proposito di questo progetto di legge che intende prender la parola?

Senatore **Stotto-Pintor.** Veramente io volevo fare una preghiera al signor Ministro dell'Interno in occasione della legge sulla repressione del brigantaggio, ma per non disagiare il Senato ad udirmi due volte, essendo intenzione mia di parlare pure sul progetto di legge per l'occupazione temporaria di Case di corporazioni religiose, mi riservo, essendo ciò per me indifferente, di dir tutto quando verrà in discussione questo ultimo progetto di legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PROROGA DELLA LEGGE
RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.
(V. *Atti del Senato N. 166.*)

Presidente. Allora prego il Senato ad accondiscendere che io cominci dal progetto di legge, per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, che pare sia l'unico che non debba suscitare discussione.

Questo progetto di legge consiste in un articolo unico, così concepito:

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1865, nelle provincie o nei circondari di cui all'art. 1. della legge 7 febbraio 1861 (N. 1661) continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge medesima. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, siccome non si può passare alla votazione per alzata e seduta, per trattarsi di un progetto di legge di articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se l'onorevole Senatore Farina non ha che a fare una raccomandazione, e che questa non richiegga una risposta che un altro Ministro non possa dare, e che sia solamente una raccomandazione, la farò io al mio onorevole collega.

D'altronde poi la raccomandazione venendo anche stampata dovrà pervenire esatta al signor Ministro quale egli la formulerà e così guadagneremo tempo, perchè il tempo mi pare prezioso per tutti.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La legge che ci viene proposta proroga il termine per fare tutti gli incumbenti prescritti, onde conservare i diritti dei Direttari verso gli utilisti nelle enfiteusi.

Fra queste prescrizioni vi è quella che obbliga a trascrivere il titolo costitutivo dell'enfiteusi medesime.

Per i paesi nei quali nessuna convenzione relativa al dominio degli stabili può essere fatta senza un atto pubblico, la trascrizione di questo atto non ha veruna portata; ad ogni modo siccome non si tratta qui di fare una legge nuova, ma di applicare una legge che è già in vigore e che ha avuto esecuzione da lungo tempo anche nelle antiche provincie, io non muoverò altra osservazione al riguardo, se non la seguente.

Si verifica in fatto che molti dei Direttari presentano il loro titolo all'ufficio di trascrizione, il quale lo ritiene, e non solo lo ritiene, ma non ne dà più copia. Cosa ne segue?

Ne segue che, per le enfiteusi specialmente antiche, molte volte il Direttario è privato dell'unico titolo che ha, e dal quale può ritrarre la prova del suo diritto.

Questo titolo viene sepolto in un archivio nel quale non presta alcun vantaggio, e ne viene privato colui che solo ha diritto ad averlo ed a servirsene.

A questo riguardo feci già altra volta eccitamento al signor Ministro Guardasigilli, affinchè sovra richiesta degli interessati, specialmente trattandosi di titoli di antica data, di cui è probabile che siano smarriti, o non si trovino facilmente gli originali, desse facoltà ai direttori degli Uffici di trascrizione di rilasciare copia autentica di quello stesso atto che veniva loro dagli interessati rimesso.

Questo mio eccitamento rimase senza effetto, ed io stesso ho provato l'inconveniente del quale faccio cenno, perchè avendo dovuto rimettere un titolo ad un ufficio di trascrizione, mi sono trovato privato dell'unico titolo che avevo sul quale basare i miei diritti e del quale non mi fu possibile di aver copia: per conseguenza in questa circostanza desidero rinnovare l'eccitamento già da me fatto al signor Guardasigilli, perchè vengano diramate istruzioni ai conservatori degli uffici di trascrizione, acciò sovra richiesta delle parti rilascino copia autentica degli atti che vennero loro rimessi: la quale copia si dichiarasse avere la stessa efficacia della copia che è depositata nei loro uffici.

Se poi si credesse che questo potesse ledere in certo modo il sistema vigente per le prove in questo caso direi che si potrebbe diramare istruzione ai conservatori di questi uffici perchè prendessero copia, a spese della parte, dell'atto che vien loro presentato e riconsegnassero la copia presentata dalla parte, alla parte

stessa, onde la medesima non si trovasse così privata della prova necessaria per far valere le sue ragioni.

Questo era l'eccitamento che desideravo fare al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non so se risponderò precisamente, come avrebbe risposto l'onorevole mio collega Ministro di Grazia e Giustizia più al fatto anche di simili quistioni. Io non mancherò di dirgli quanto l'onorevole Senatore ebbe ad esporre, e parmi anche che non vi debba essere difficoltà ad adottare provvedimenti, onde un detentore sia garantito contro la perdita.

Forse nell'atto pratico vi potrebbe essere qualche difficoltà, perchè fra questi documenti ve ne sono alcuni antichissimi in latino ed in abbreviature e questi conservatori non sono certamente tutti in grado di poter farne delle copie autentiche; forse altra difficoltà può sorgere dal diritto di copie che hanno i notai.

Ma ad ogni modo non sarebbe la prima volta che una difficoltà si tradurrebbe in qualche maggior spesa della parte.

Accennavo questo per dire che vi possono essere difficoltà pratiche, però convengo debbano essere studiate e tolte.

Presidente. Data questa spiegazione credo che si possa procedere alla lettura della legge.

Articolo unico.

« I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863 (N. 1271), nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per l'iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli e in difetto di essi, per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865. »

Non chiedendosi la parola e trattandosi anche qui di un progetto di legge consistente in un articolo unico si procederà immediatamente allo squittinio segreto contemporaneamente a quello precedentemente accennato.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio.

Numero dei votanti	91
Voti favorevoli	79
» contrari	12

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi.

Numero dei votanti	91
Voti favorevoli	83
» contrari	8

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO
ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO DELLO STATO
PER IL PRIMO TRIMESTRE 1865

(V. Atti del Senato N. 171.)

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1865.

Esso è composto di due articoli di cui vado a dar lettura (V. *infra*.)

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Ho domandato la parola non per fare mozione alcuna relativamente al progetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato, ma per prendere occasione dal medesimo, come quello che si riferisce ai mezzi dello Stato, onde esprimere il desiderio che si venga in sollievo dell'erario nazionale il più prontamente che sia possibile, anche per opera del Senato, procedendo colla maggiore alacrità alla votazione della legge per riordinamento della imposta sui fabbricati, che è una delle leggi destinate a ripartire con equa bilancia i pesi nazionali; ed io confido che la Commissione, di cui conosco il patriottismo, vorrà colla maggiore alacrità dar compimento a quest'opera.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Come membro dell'Ufficio Centrale incaricato del progetto di legge relativo all'imposta sui fabbricati debbo dichiarare che non prima di ieri l'altro l'Ufficio fu compiutamente nominato e ieri si è riunito ed attese all'esame del progetto medesimo; e che riconosciuta la necessità di aver nel suo seno il Ministro delle Finanze, si sono presi col medesimo gli opportuni concerti per il giorno di domani, onde continuarne l'esame; che finito questo, il Relatore che sarà nominato si farà al certo premura di soddisfare al giusto desiderio dell'onorevole Senatore Di S. Martino, che è pur quello dell'Ufficio.

Non posso però prescindere dall'osservare che questo suo desiderio, che è pure il mio e di tutti i membri dell'Ufficio Centrale, non sarà compiutamente soddisfatto in quanto che il progetto di legge che fu presentato s'intitola bensì legge d'imposta sui fabbricati, ma in realtà non ha d'imposta salvo il nome, poichè nell'articolo primo vi è la riserva di fissare poi la quota dell'imposta con altra legge, della quale non sappiamo quando sarà presentato il progetto e quando ridotto in legge.

È certamente intenzione dell'Ufficio Centrale di fare ogni possibile al fine che sia prontamente approvato l'attuale progetto di legge, ma è a deplorarsi, e l'Ufficio altamente deplora, che dal mese di aprile in cui fu presentato, siasi tanto ritardato a discuterlo, e più di tutto è cosa rincrescevole che nello stesso progetto non

siasi fissata la quota d'imposta, come si praticò nella legge fatta dal Parlamento subalpino nel 1851, sulla quale si può dire nel resto calcolato il progetto attuale, poichè il ritardo che necessariamente deriva nell'applicazione del tributo sui fabbricati uniforme per tutto lo Stato, costituisce un'ineguaglianza fra le antiche provincie ed una parte della Lombardia che pagano il 12 1/2 0/0 e le altre provincie che pagano assai meno.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Troverà naturale il Senato che fossero nel disegno di legge relativo all'imposta sui fabbricati distinte due cose: primo l'accertamento dei redditi stessi; secondo la fissazione dell'aliquota di imposta, imperocchè evidentemente per avere una guida rispetto ai redditi, e per renderci conto che quello che si potrebbe percepire, sia veramente ciò che sopra questi fabbricati si percepisce rispetto all'accertamento dei redditi stessi, al disegno di legge avrebbe mancato in avvenire, come base essenziale, l'accertamento dei redditi dei fabbricati.

Quando questi redditi siano conosciuti, siccome intanto si avrà anche lo spoglio di quella parte d'imposta che veramente è già attribuibile ai fabbricati, perchè allo stato delle cose neppure questo dato esattamente si possiede, sarà allora più agevole andare con sicurezza nella determinazione di una tale aliquota di imposta per assicurare un sufficiente provento alla pubblica finanza; locchè certamente è negli intendimenti dell'onorevole conte di S. Martino, come pure della Commissione di cui l'onorevole Senatore Arnulfo si è fatto interprete.

Senatore Arnulfo. Non è mio intendimento di aprire una discussione al riguardo, che sarebbe certamente fuori di luogo, ma mi permetterà il Senato che io gli sottoponga un'osservazione in conseguenza di quelle testè fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Comprenderei che fosse necessario di conoscere il reddito dei fabbricati dell'intero Stato tuttavolta che si trattasse di stabilire un'imposta di ripartizione, ma siccome la legge che già vige in Piemonte, a meglio dire nelle antiche provincie, e in una parte della Lombardia, è di quotità e che intanto queste due provincie sopportano tale imposta col non lieve peso del 12 1/2 per 100 del reddito, io credo (ma non accuso il signor Ministro delle Finanze, perchè non è lui che ha presentato questa legge), io credo che era non che utile, doveroso e di rigorosa giustizia il determinare in questo progetto (che sostanzialmente ha per norma la legge piemontese del 1851) che intanto l'imposta sarebbe di un tanto per cento, p. e. del 10 per cento od un'altra quota qualsiasi per tutto lo Stato. In questo caso avremo avuto intanto la perequazione dell'imposta relativa ai fabbricati, la quale perequazione attualmente non solo non esiste, ma anzi vi è assoluta sperequazione.

Non fo, ripeto, di ciò rimprovero all'attuale signor Ministro delle Finanze, io sono anzi persuaso che se

avesse egli presentato il progetto, avrebbe preso le norme dalla legge del 1851 ora vigente ed avrebbe stabilito intanto una quota eguale a quella che già si paga dalle antiche provincie e dalla Lombardia del 12 1/2 per cento od un'altra, ma eguale per tutti; il che sarebbe stato vantaggioso da un lato all'erario e dall'altro ai contribuenti, perchè almeno l'imposta sui fabbricati sarebbe perequata, a vece che ciò non si può dire nè per i fabbricati, nè per i terreni e sussiste una deplorabile disparità di trattamento fra provincie e provincie.

Presidente. Il signor Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. L'onorevole proponente ha espresse testè le cose, che io aveva intenzione di dire, perchè sono anch'io membro dell'Ufficio Centrale, che deve riferire su questo progetto di legge. Onde mi limiterò solo ad osservare ancora, che quando la legge d'imposta sui fabbricati fu pubblicata nell'antico Regno di Sardegna, lo fu con effetto dal giorno della sua data, non ostante che vi fossero comprese tutte le operazioni alle quali la legge di cui si tratta ora provvede prima di stabilire la quotità.

Vuol dire, che a vece di avere questa legge fruttifera per le finanze, di vera uguaglianza fra i contribuenti a datare dalla sua pubblicazione, converrà lasciar trascorrere tutti quei lunghi termini che sono stabiliti per le operazioni preliminari, e vedere poi quando il Governo si deciderà a presentare una legge che determini la quota dell'imposta.

In due parole: vuol dire che si prepara una cosa i di cui effetti sono rimandati a chi sa quando!

Presidente Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo G. Volendo io parlare sul progetto in discussione, cedo la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di San Martino.

Senatore Di San Martino. Io mi dichiaro soddisfatto delle osservazioni che furono presentate dai membri dell'Ufficio Centrale, incaricato di riferire al Senato sulla legge d'imposta sui fabbricati, ma non posso a meno di far presente al signor Ministro delle Finanze, come diventi ormai assolutamente intollerabile, che alcune provincie dello Stato continuino a sopportare pesi che non sono imposti su tutti con eguale misura.

Io spero per conseguenza che il signor Ministro delle Finanze adotterà il modo il più semplice e il più speditivo per fare approvare dal Parlamento la ripartizione di questa imposta in eguale proporzione su tutte le provincie. Adottata la legge organica, un articolo nella legge di bilancio basterà perchè si possa stabilire una imposizione di una quota qualsiasi sui fabbricati, ed io confido che il signor Ministro si renderà conto della necessità assoluta, anche dal lato politico, di far cessare le ineguaglianze che esistono a questo riguardo.

Ministro delle Finanze. Ringrazio gli onorevoli Senatori che hanno preso la parola su questo argomento per gli eccitamenti che mi hanno fatto, poichè

è sempre cosa gradita a chi tiene il portafoglio delle finanze il ricevere impulso a provvedere nell'interesse dell'aumento delle pubbliche entrate. Però non posso a meno di rappresentare al Senato che si deve anche tener conto della possibilità di esecuzione.

Il Senato non ignora che in questo momento l'Amministrazione è abbastanza sopraccaricata dall'accertamento dei redditi che gli è addossato dalla legge sulla ricchezza mobile: quindi non potrebbe materialmente l'Amministrazione intraprendere contemporaneamente o l'accertamento del reddito della ricchezza mobile, e l'accertamento dei redditi dei fabbricati.

Ciò nullameno non dubiti il Senato, se, come spero vorrà approvare il disegno di legge che gli è proposto, sarà mia cura di non perdere neppure un giorno di tempo per venire all'accertamento dei redditi dei fabbricati, e quindi all'applicazione dell'aliquota di imposta, in guisa da poterne ottenere l'effetto al più presto che sarà possibile, non solamente nell'interesse della giustizia, ma anche nell'interesse delle Finanze.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Io non intendo fare opposizione al progetto di legge per l'esercizio del bilancio provvisorio che è in discussione; la brevità del tempo, che non ci avrebbe permesso di prenderlo ad esame, scuserebbe qualunque reticenza si potesse fare, ed io però darò il mio voto unicamente perchè le cose possano camminare, e spero che le mie speranze non saranno deluse, giacchè vedo promessa un' economia di 60 milioni, economia che non è certamente sufficiente ai bisogni dello Stato, ma intanto però è sempre un buon principio per sperare che si vorranno fare economie maggiori.

Intanto io mi permetterò di domandare uno schiarimento all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Coll'articolo 1 è detto:

« Il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate. »

Non è più ivi fatto cenno dell'anticipazione che è già stata fatta. Io vorrei che ciò fosse dichiarato, perchè da questa omissione involontaria al certo, avremmo la ripetizione della anticipazione già fatta.

Ministro delle Finanze. Si tranquillizzi l'onorevole Senatore Martinengo; qui non vi fu punto omissione, la legge che approvava la riscossione dell'imposta fondiaria del 1865 all' 15 dicembre, parlava sempre dell'imposta fondiaria relativa al 1865, ed anzi questa riscossione è registrata nel Libro del Tesoro per conto del 1865.

Senatore Ricci. Mi perdoni il signor Ministro, ma io potrei farle vedere la bolletta dell'Esattore, che segna l'esercizio del 1864.

Ministro delle Finanze. L'Esattore avrà avuto in ufficio ancora bolletta del 1864 e se n'è servito; ma questo è fatto di poca importanza.

Fatto sta che la legge ha autorizzato il potere esecutivo a riscuotere l'imposta fondiaria per l'esercizio

del 1865. Fino dal 15 dicembre la stessa legge determina l'ammontare di quest'imposta dell'anno 1865 dimodochè è evidente, che l'operazione dell'anticipazione della imposta fondiaria si fa per conto del 1865; ed io son persuaso che non ci è ombra di pericolo che anche cavillando in tutti i modi si possa venire a chiedere una seconda volta l'imposta fondiaria del 1865.

Senatore Duchoqué, Relatore. Nella sollecitudine che la vostra Commissione ha dovuto mettere nell'esame del presente disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, essa non mancò di fare tutte le considerazioni di sostanza che l'esame suggeriva, e comunicate all'onorevole Ministro n'ebbe da lui le dichiarazioni che fedelmente consegnai nella relazione che vi è stata or ora distribuita.

Veramente la vostra Commissione non seppe farsi il dubbio elevato dall'onorevole Martinengo. Ove quel dubbio fosse mai potuto sorgere, certamente la Commissione non vi avrebbe risposto altrimenti, che ha fatto ora il signor Ministro.

Se però le quistioni di sostanza furono fatte e risolte, si lasciò a parte una quistione di ordine, che è bene non omettere prima che la legge sia votata ed intorno alla quale si pregherebbe il signor Ministro a voler dire il suo pensiero.

L'art. 1. della legge stabilisce per base delle spese che si autorizzano, l'esercizio corrente, ossia il bilancio del 1864. Intanto è stato già pubblicato da alcuni mesi il disegno di bilancio del 1865 con metodo e partizioni molto differenti. Questo stesso disegno dovrà avere doppia riforma e per la mancata approvazione delle leggi organiche e di civile amministrazione alle quali era stato accomodato, e per la riduzione dei 60 milioni almeno che dovrà portarsi al carico che pesava sull'esercizio 1864.

Ora a nome della Commissione dimando all'onorevole signor Ministro, come egli nell'esercizio che provvisoriamente si approva, intenda di conciliare la disposizione del primo articolo che tiene per base le spese regolate col bilancio 1864, il fatto di averci già pubblicato il bilancio del 1865 in molte parti differente dal primo, ed il bisogno di riforma e correzioni nel doppio aspetto che sopra ho detto.

Comprenderà il Senato che la dimanda non implica una questione di sostanza, ma solamente una quistione di metodo e d'ordine di esercizio; la quale però non è senza importanza in materia così intricata e delicata in un tempo, com'è quella dell'esercizio finanziario composto di tanti e tanto svariati servizi, e delazioni distinte.

Ministro delle Finanze. Il concetto dell'articolo a parer mio, sarebbe il seguente; che si dà facoltà al Governo di fare il pagamento delle spese in guisa non solo da non raggiungere la somma la quale era annessa al bilancio del 1864 come fu votato dal Parlamento, ma di dover stare al disotto di questa somma di almeno 60 milioni. Naturalmente per fare adesso la ripartizione di queste economie di 60 milioni, il Ministero intende che

gli sia lasciata una certa latitudine pel modo di riparto e per l'ordinamento del bilancio specialmente per quei Ministeri dove non occorre quasi un titolo al ripristino dell'antico bilancio del 1864, dovendosi rimettere in bilancio tutte le spese delle quali si è fatta la depenzione nel progetto di bilancio del 1865, perchè si supponevano votate quelle leggi di organamento a cui faceva allusione l'onorevole Duchoqué; ma per altri Ministeri, noi intenderemmo appunto di valercene per quanto possibile, salva la riduzione di spese del disegno di bilancio presentato dai nostri predecessori al Parlamento, perchè volendo fare altrimenti, importerebbe un lavoro non indifferente di ristampa, e mancherebbe pur anche il tempo materiale, e in questo il Ministero intende di conformarsi pienamente allo spirito dell'art. 1. come sta nell'attuale disegno di legge.

Presidente. Se non vi è chi chieda ulteriormente la parola, comincerò per chiudere la discussione generale, e proporrò la votazione sugli articoli.

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato durante il primo trimestre del 1865 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato sulle basi del corrente esercizio, del pari che le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori o che siano specialmente approvate.

« Però la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e 41 del bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1864, verrà ridotta almeno di 60 milioni, al confronto di quella approvata colla legge del bilancio passivo in data 25 luglio stesso anno.

» Tale riduzione sarà ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri e loro capitoli rispettivi con Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre. »

(Approvato)

« Art. 2. È confermata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di duecento milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico. »

(Approvato)

Per non incomodare più volte il Senato, si farà lo squittinio su questa legge contemporaneamente alla legge relativa all'occupazione temporaria di case religiose, di cui darò lettura.

(V. Atti del Senato N. 150.)

Articolo unico.

« Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le disposizioni della legge 22 dicembre 1861, numero 384, per l'occupazione di case di corporazioni religiose. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. L'aveva domandata prima io.

Presidente. Allora, se consente l'onorevole Castagnetto, darò la parola al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore **Stotto-Pintor**. Signori Senatori! Per intendere il cenno dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale intorno al modo di occupazione e del concentramento delle case religiose, e per venire alla mia conclusione, egli è mestieri fare un po' di storia. Sarà breve.

Alcuno di voi può ricordare la interpellanza da me fatta all'onorevole Ubaldo Peruzzi, già Ministro dell'Interno, alloraquando si discuteva la legge sulla sicurezza pubblica.

Erano seicento emigrati entro la Città di Cagliari e mi parevano troppi.

Quali erano? Molti, forse il maggior numero, ebbero cagione di uscire dalle loro case, l'amor di patria, e la mala signoria che i popoli accora. Ma vi erano pure alcuni indegni della ospitalità di un popolo civile. Io so ufficialmente che due di essi erano stati condannati nel capo dal Governo borbonico per assassinio. V'era un de' soldati di quella icca chiamato Smith che affogò nel sangue la rivolta de' poveri perugini. Altri bestemmiavano tutto che vi ha di più sacro, altri commettevano delitti senza nome.

Di emigrati riboccavano le carceri, e non è in Cagliari perduta la memoria di quel giorno in cui gli emigrati rinchiusi nel convento de' Francescani di S. Mauro, assediati in quel loro ricetto dalle milizie regolari e cittadine, smattonarono le camere, lanciarono sopra i soldati quanto venne loro in mano; la città fu insanguinata: e senza la prudenza de' duci della soldatesca peggio assai sarebbe avvenuto di quello che avvenne.

Questa condizione di cose produsse due effetti egualmente pericolosi, la paura individuale, l'odio collettivo. Invano si chiamavano alle sedute notturne i Consiglieri municipali. Stavano a casa per non lasciare le famiglie senza tutela. Mi si scrisse di un nobile signore il quale, uscito colla sua moglie da una casa a notte già grande, avvicinato da un uomo che gli si imbattè per via, si fé senz'altro a dargli col par'acqua del quale era munito, rompendogli addosso la canna e il manico, le stecche, e le controstecche, la ghiera e il puntale (*Ilarità generale*). Era un amico che aveva presa la parte del ladro! (*si ride*).

Quanto è del dispetto popolare, io stesso nell'agosto del 1863, ebbi ad udire dal marchese Orlandini, colonnello de' Carabinieri reali, come egli avesse più volte tenuto in pronto i suoi soldati, non così per proteggere i cittadini contro quegli ospiti ingrati, come per tutelare questi ultimi rispetto all'indignata cittadinanza.

L'onorevole Peruzzi fece risposta cortese. Ammise la ridondanza del numero, forse fé uscire dall'isola molti emigrati. Che vale?

Una voce. Qui si tratta delle case religiose.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ella vedrà tosto la relazione che vi ha tra i coatti e le case religiose.

Egli ci inviò per compenso i coatti, non già quei carnivori mammiferi dell'America, i quali hanno le proporzioni del gatto, il sembiante e gli istinti da tigre, sibbene quelli che il Peruzzi non potè, a mia richiesta, definire, ma de' quali mi diede una compiuta definizione lo egregio nostro collega Senatore Cibrario.

« *Camorrista* (notate che i coatti sono o si vuole che sieno camorristi e che i camorristi sono proprio i coatti), membro di un'associazione di malfattori, col fine di prelevare con minacce e con violenze, e anche, occorrendo, con ferite e con omicidio, una parte del denaro che altri riceve per effetto di vendita o di giuoco e sul lucro ricavato dall'esercizio di alcune professioni, di cui essa pretende proteggere gli esercenti.

Or costoro erano in Cagliari, nell'ultimo passato mese d'agosto, mille quattrocento. Furono occupati molti conventi, fu pieno di coatti il lazaretto. Nell'ora della distribuzione delle lettere, ingombro l'ufficio postale. Vi si entrava a furia di gomiti e di urtoni, e gli ultimi a ricevere la corrispondenza erano i cittadini.

E nondimeno giungevano sempre nuovi coatti, onde la necessità di un locale. Fu proposto un concentramento delle monache dello stesso ordine di S. Francesco, ma di diverse regole, della Purissima cioè, di santa Lucia e di santa Chiara.

Sorsero le gare de' chiostrì. Ognuno di essi voleva trarre a sé gli altri; e in quelle gare intinse l'autorità ecclesiastica locale, intinse l'autorità politica, intinsero i cappellani dei diversi monasteri, intinsero i preti e i frati, e vi presero parte, si può dire, tutti quanti gli ordini della cittadinanza. Le monache di santa Lucia furono infine traslocate al monastero della Purissima.

Restava il chiostro di santa Chiara. Nessuno si trincerava nel numero maggiore delle monache, e sopra tutto nella inutilità del chiostro per ogni altro uso. Senatori e Deputati caldeggiavano le istanze. Il Ministero esitava. Il telegrafo mandava tratto tratto a quel Prefetto ordini contraddittori.

Cadde il Ministero Minghelli-Peruzzi. Il nuovo Ministro dell'Interno stinò di rimandare al proprio paese una gran parte di coatti. Cessava la necessità dello sgombrò del chiostro di santa Chiara. Presi i concerti col nostro onorevole collega, commendatore Elena, uomo accomodante e di molta prudenza, mi licenziò a spendere il suo nome col Ministro, e fu cosa intesa che non si farebbe sgombrare il chiostro di santa Chiara, o se per avventura le suore avessero sgomberato, sarebbero fatte restituire al Monastero. In tal senso inviava un telegramma il Ministero chiedendo all'autorità politica: è eseguito il concentramento?

Io non vo' nè debbo biasimare il rappresentante del Prefetto in Cagliari. Egli interpretava il telegramma secondo il suo concetto. Egli fece di pieno giorno, in veduta del popolo adunato nella piazza di S. Carlo, e nella piazzetta di santa Chiara, trascinare le monache al chiostro della Purissima. Egli stimò di fare e volle per fermo fare il delitto suo. Fu si agura che, saputo di tutto quel trambusto da una nobile damigella, nipote alla abbadessa, appartenente al più rilevato patriziato del paese, per dolore della subita e inopinata novella indi a pochi giorni si moriva. Fu sventura maggiore che nel giorno dodici del mese presente cessasse pure di vivere l'ottima badessa di quel monastero, e « toglietemi d'in sugli occhi quel gendarme » furono le ultime sue parole! (*Sensazione*)

Donna che riuni in sé tre maniere di aristocrazia, l'aristocrazia del sangue, l'aristocrazia dell'ingegno, e la massima di tutte le aristocrazie, l'aristocrazia della virtù.

Ora, o Signori la questione non è di governo; è questione di umanità. Diciassette monache di S. Chiara sono stipate in due stanzacce minaccianti ruina. Non acqua da bere, non luogo da stare, non sito da serbare le vestimenta, non cucina.

Chiedono tornare al proprio chiostro. Che osta? La suscettività del governo locale, no certo. Il governo ha governato! Forse ha governato troppo!

Uso l'opportunità per pregare l'onorevole Ministro dell'Interno a volere rimandare dall'isola tutti i coatti. Sapete voi chi sono? Sapete che fanno? Leggo alcuni brani di lettere pervenutemi dalla Sardegna.

Voci. No, no.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ebbene! Prescinderò da questa lettura, e passerò ad altro.

Sarà stata giusta la legge. La è pure oggi? Sarà lungo tempo ancora? Io non entro nella giustizia intrinseca della legge.

Se anco pe' coatti non sia una legge di sospetti, certamente per l'isola è durezza incomponevole. Dopo averci tolti i soldati ci avete dati gli accattoni! Tolta la camorra a Napoli, l'avete donata a noi! Ci avete voi presi per educatori? L'onorevole Peruzzi encomiava la tranquillità e la civiltà della cittadinanza cagliaritana. Ma allora perchè non dava un proporzionato numero di coatti alle altre città d'Italia, a Firenze, a cagion d'esempio, a Genova, a Torino, a Bologna? Il barone Riccaoli nella Camera de' Deputati faceva testimonianza del quieto vivere della mia città natale. Ma non è questa buona ragione per regalarci ospiti di tal fatta (*si ride*). Ogni città, dico io, educi i suoi. Lasciate le male piante al luogo che le ha prodotte!

La buona politica non approva siffatti provvedimenti. Questi cagionano e propagano il malcontento verso il governo. Udite qualche parola d'uomini isolani, d'uomini per ogni verso appetibilissimi.

Voci. No, no.

Senatore **Stotto-Pintor**. Benissimo. Se il Senato non crede, io non insisterò.

C'è almeno buon senso? Il senso grossolano risponde che no. Un po' di lievito altera tutta la massa. *Modicum fermentum totam massam corrumpit*. Non vogliate lasciarvi sedurre: corrompono i buoni costumi i malvagi conversari. *Nolite seduci; corrumpunt bonos mores colloquia prava*.

Signori, è una questione d'onore pe' popoli sardi. L'antico Piemonte c'inviava i suoi *discoli*: e il Governo Italiano vorrà mandarci i coatti? È una Caienna o una Lambessa l'isola di Sardegna? Si, ci gridano in coro, non vo' credere a scopo d'ingiuria, gli uomini che non la conoscono. Ho un libro intitolato *L'Italia descritta a uso (notate) delle scuole del popolo*.

Udite maravigliosa definizione o descrizione dell'isola di Sardegna — *La Sardegna è il luogo di deportazione dei delinquenti militari e civili*. Grazie molte! (*Risa generali*). Non accuso il geografo, biasimo il Governo (e qui m'oda bene l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica) che tollera s'insegnino nelle scuole dello Stato di siffatte turpitudini! Io porto qui la parola di seicentomila miei concittadini, e vi dico: noi non vogliamo coatti nè croati! (*Marità*)

Concludo. Ammetto nel Governo il diritto di concentrare i religiosi d'ambo i sessi. Ma ogni diritto ha i suoi confini segnati dalla legge, e meglio dalla suprema di tutte le leggi, la discrezione. Nè pure dagli atti del Governo si debbono escludere le leggi di buona creanza. V'erano conventi assai di religiosi nella città di Cagliari. Perchè si volle innanzi tutto disagiare le femmine? È egli possibile che nel secolo diciannovesimo debbano andare a soquadro persino le regole della cavalleria?

Mandi l'onorevole Ministro i coatti a casa loro, renda al loro chiostro tuttavia disoccupato le buone monache di S. Chiara, orbe della loro madre diletta, non d'altro colpevoli che di pregare per noi.

Ho parlato all'onorevole Ministro dell'Interno, ho parlato a Giovanni Lauza, uomo pieno di probità, pieno d'onore (*bravo*); e confido che non avrà parlato indarno.

Ministro dell'Interno. Io non mi attendeva veramente che oggi l'onorevole Senatore Stotto-Pintor volesse rivolgermi una interpellanza riguardo alla cessazione del concentramento delle monache di S. Chiara nell'isola di Sardegna; e mi attendeva ancor meno che volesse cogliere questa occasione per inveire e contro il Governo d'ora, e contro il Governo d'allora per essersi servito dell'isola di Sardegna per relegare tutte le persone, che si reputano nocive alla società.

Io credo che questo rimprovero sia ingiusto. Il motivo pel quale il Governo sia italiano che salsalpino si serviva dell'isola di Sardegna in certi casi, proveniva unicamente dalla situazione geografica della Sardegna, per essere un'isola nè più nè meno; e difatto non solamente nella Sardegna, ma anche nell'isola dell'Elba ad esempio si trovano raccolti moltissimi coatti, perchè

la loro posizione d'isola offre una occasione maggiore di sicurezza.

Un'altra considerazione farei a questo riguardo, ed è che veramente l'esistenza dei coatti in Sardegna non può nuocere seriamente alla sicurezza pubblica, nè alla reputazione di civiltà di cui degnamente godo quell'isola.

Sappiamo infatti questi coatti a qual condizione di persone appartengono, e sappiamo anche i motivi per i quali si allontanano. Sono stati motivi di prudenza, per la convivenza che esisteva forse tra le famiglie di taluni di essi ed i briganti.

Ma trasportati fuori del loro sito natio, tolti da quelle relazioni che avevano, di parentela, di amicizia ed altro, è ben naturale che rimangano, per così dire, inoffensivi, innocui.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Ministro dell' Interno. Mi permetta, dirò di più, che nelle condizioni attuali dell'isola di Sardegna, tanto per le costruzioni di strade rotabili, che di strade ferrate che si sviluppano sopra un'ampia scala, io credo che la presenza di una popolazione straordinaria, di una popolazione importata, possa esser più di vantaggio che di danno; e dalle informazioni che mi vennero sperte, risulta che difatto molti di questi coatti sono addetti ai lavori precisamente delle strade.

Dunque ben vede l'onorevole Senatore che non ha ragione di lagnarsi di questa popolazione, e quindi direi quasi del danno che essa possa arrecare alla Sardegna.

Presidente del Consiglio. Non sono solo in Sardegna, ne sono in molti luoghi anche di Terraferma.

Ministro dell' Interno. Ho detto che non sono tutti in Sardegna, che se ne trovano all'Elba, ed ora aggiungo che ne esistono anche in provincie di Terraferma, e credo che ne esistano anche in alcune provincie del Piemonte.

Presidente del Consiglio. A Biella ve ne sono quattrocento.

Ministro dell' Interno. Si sono disseminati sopra diversi punti, ma si sono poi concentrati particolarmente nelle isole, per ragione di maggior sicurezza, onde non potessero così facilmente evadersi.

Venendo poi all'argomento principale dell'interpellanza dell'onorevole Senatore, cioè al concentramento delle monache di Santa Chiara, a questo riguardo dirò che quando venni al Ministero, io credo che l'ordine era già stato dato, che si informazioni se fosse necessario lo sgombrò di quel monastero, e mi venne assicurato che in quel momento era indispensabile, stante il gran numero di coatti che non si sapeva dove e come ricoverare.

Perciò era una necessità preveduta dalla legge, e quindi non avevo motivo per oppormi a che si eseguisse.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor nota che forse era meglio scegliere un altro convento o monastero, forse un convento di frati invece che di monache, ed a questo

riguardo non essendo stato da me nè iniziato nè eseguito questo sgombrò, non sarei in grado veramente di dire se in Sardegna esistano altri conventi o monasteri più adatti per questo uso, e se lo sgombrò potesse recare minore incomodo.

Se mi fosse risultato questo nell'eseguire tale atto, avrei sicuramente tenuto conto di questa circostanza.

Intanto posso assicurare l'onorevole Senatore, che una parte considerevole di coatti hanno già finito il loro tempo e sono già tornati al loro paese, altri sono in viaggio, ed altri saranno per partire quando vi sia occasione o mezzo opportuno per farlo, con quelle precauzioni che non si devono senza dubbio trascurare quando si tratta di simili trasporti, onde, quando non vi sia più bisogno di questi locali straordinari, credo, che se non sono più necessari al servizio pubblico, verranno restituiti all'uso cui prima erano destinati.

Se venisse poi per un'altra destinazione egualmente necessaria riconosciuto che un altro convento fosse più conveniente, più adatto di quello di Santa Chiara verrebbe allora scelto un altro convento, rimettendo alle monache quello che prima abitavano.

Penso che queste spiegazioni debbano essere sufficienti per appagare il signor Senatore e calmare le apprensioni che egli ha manifestato riguardo a questo sgombrò del convento di Santa Chiara. Ritenga però, che il Governo è quanto mai persuaso che in questi fatti si deve procedere con molta prudenza per recare il minor incomodo possibile e non occupare cotali stabilimenti se non in caso di assoluta necessità, per non venire ad atti che sempre sono dispiacevoli, talvolta odiosi.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Signori, comunque la legge porti il titolo di case religiose, io non entrerei in nessuna questione religiosa.

Non avendo votato la legge del 1861, credo di poter molto meno votarne la proroga vedendone in pratica gli effetti.

Allora mi limitai a deporre un voto silenzioso nell'urna, oggi però che fu parte dell'Ufficio Centrale, attimo mio debito spiegarne i motivi.

La legge del 1861 a mio avviso porta con sé due conseguenze: una di estendere a tutte le provincie dello Stato la legge del 29 maggio 1855 abolitiva degli ordini religiosi; l'altra di colpire tutti quegli ordini religiosi, o, per meglio dire, quei pochi ordini religiosi che la stessa legge del 1855 aveva conservati.

Ebbene, o Signori, io credo che i corpi morali esistendo sotto la protezione ed in forza della legge, gli individui tutti che vi appartengono non possono essere strappati dal loro domicilio, non possono essere concentrati, non possono essere distolti dalle loro occupazioni, dagli obblighi ai quali sono vincolati, senza una disposizione speciale di legge.

Io non contendo al Governo l'autorità discrezionale di occupare quelle case religiose che egli crede, per motivi di urgenza, dover occupare in servizio dello Stato: ciò egli farà con molta riserva, e mediante que'concerti che rendono meno sensibile il danno.

Ma quando si tratta di una occupazione su vasta scala, o, per meglio dire, quando si tratta di una occupazione illimitata, come risulta dalla legge del 1861, io credo che questa misura non sia legale, che sia un atto profondamente arbitrario.

Imperciocchè voi non mi contenderete che quando la casa religiosa è occupata, il corpo morale cessa di esistere, non può raggiungere lo scopo a cui è destinato, e dirò di più, come lo vedremo fra poco, difficilmente anche si può restituire al pristino uso. Io quindi non invoco altro che la legalità. Noi ci onoriamo di viver liberi, sotto istituzioni libere. Noi abbiamo inscritto sul nostro Statuto che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Siamo adunque conseguenti a noi stessi, nè ci rincresca di proclamare che questa occupazione illimitata non è lecita, e dee finalmente cessare.

Quanto poi agli ordini religiosi stati conservati colla legge del 1855, permettetemi, o Signori, di osservare che se furono conservati, lo furono per motivi di pubblica utilità; che questi ordini religiosi vivono sotto la tutela del diritto comune; che non può farsi continuamente pendere sul loro capo la spada di Damocle, col pericolo che ad ogni tratto possa la loro casa venire occupata.

So che si dice, non essere giusto che quattro o cinque monaci occupino un vasto locale il quale potrebbe essere occupato da cento scolari; so che si parla degli ospedali, delle carceri e via dicendo. Ma queste non sono ragioni serie degne di uomini seri. Io vi domando se un ricco signore possedesse due palazzi, che uno egli lo occupi e l'altro lo lasci vuoto, si potrebbe invadere il palazzo vuoto solamente perchè non è da lui occupato? Dicasi lo stesso per le carceri e per gli ospedali. Le carceri dovrebbero a quest'ora essere costrutte, ed io mi maraviglio veramente, come dopo tante spese che furono fatte nei nostri bilanci in tutti gli scorsi anni, non si sia ancor potuto provvedere ad un servizio tanto importante, ed ora si veda in ciò un motivo sufficiente per spogliare e traslocare quegli individui i quali all'ombra della legge vivono sotto il proprio tetto.

Venendo poi a parlare di questa legge di proroga, essa pure contiene due parti: una si riferisce ai locali già occupati, l'altra alla continuazione dell'occupazione. Quanto ai locali già occupati io divido pienamente l'opinione dell'Ufficio Centrale che non sia molto esatto quanto venne esposto dal signor Ministro nella sua relazione, che sta cioè per scadere il termine fissato per l'occupazione.

Io, o Signori, porto opinione che i locali i quali furono occupati da qualche mese solamente in qua, o da un anno, per cui non sono ancora compiuti i tre anni, possono continuare ad essere occupati fino alla scadenza

del triennio. Quanto poi alla continuazione dell'occupazione, pare a me che veramente a termine della legge del 1861 cesserebbe la facoltà dell'occupazione, con tutto il 22 dicembre, ma se l'occupazione, come io spero aver potuto dimostrare, non è legale, non credo che si possa adesso continuare una facoltà la quale condurrebbe alla soppressione generale degli ordini religiosi in tutto lo Stato, imperciocchè con questa facoltà si possono chiudere tutte le case religiose.

Questa mia opinione poi trovasi mirabilmente confermata dalle discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento dove, dopo le più sentite congratulazioni al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica per la occupazione di alcune case religiose, con apposito ordine del giorno, tenuto conto delle di lui dichiarazioni, fu invitato a proseguire in questa occupazione nell'interesse della pubblica istruzione.

Dunque il voto che noi siamo per dare porta con sé non solo il concentramento, ma la soppressione di tutte quante le case religiose che possa il Governo in questo momento avere in vista di occupare.

Signori, io credo che la questione delle case religiose sia una questione sociale, sia una questione morale, la quale non può essere decisa in modo indiretto e direi quasi per sorpresa. Io so che al momento ci sono passioni le quali possono intorbidare quel retto e freddo giudizio che si dee portare su questa materia di tanta importanza, ma so ancora che è un argomento, il quale deve essere molto e molto ponderato. E qui mi si permetta ancora un'osservazione: dagli atti diplomatici che ci furono presentati in occasione della discussione del trasferimento della capitale risulta che il Governo del Re in quella convenzione vedeva anche una speranza di potere riuscire ad una conciliazione col Governo della Santa Sede.

Io non credo che una disposizione di legge la quale autorizzi la occupazione di tutte le case religiose, possa in questo momento essere molto utile ad ottenere tale conciliazione.

Allo stato delle cose impertanto, o Signori, io stimo che l'autorizzazione chiesta dal Governo di continuare ad occupare illimitatamente le case religiose sia illegale e non sia nemmeno politica, ed è perciò che io non posso aderire alla concessione di questa parte della proroga.

E malgrado che io non abbia potuto votare per le ragioni testè espresse la prima legge del 1861, tuttavia capisco che, per quelle case che sono attualmente occupate, ci voglia un termine, un'epoca più lunga del triennio, perchè il Ministero possa provvedere a servizi urgenti nell'interesse dello Stato.

Ma, Signori, da questa stessa dichiarazione fatta dal signor Ministro, ch'egli non può dismettere quei locali, perchè stati adattati e ridotti quali ad uso militare, quali ad uso di scuola o di servizio civile qualunque, permettetemi ch'io deluca le conseguenze, che quando si pronunziano queste occupazioni, e che i

locali siano convertiti ad altro uso, resta impossibile il poterli restituire all'uso primiero. Dunque la parola *occupazione temporaria* è una parola vuota di senso; perocchè quando sono occupate, sono occupate definitivamente, ed è perciò, che io tanto più mi oppongo a siffatta occupazione che avrebbe per risultato una occupazione definitiva di tutte le case religiose.

Non entro in questa materia così delicata: credo che pur troppo verrà dinanzi al Parlamento ed allora sarà il caso di esporre tutte le nostre opinioni; ma intanto se noi votiamo questa legge la questione resta totalmente pregiudicata.

Il perchè mi fu lecito di presentare al Senato un emendamento che sarebbe concepito in questi termini: *Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le occupazioni temporanee di case di corporazioni religiose ordinate dal governo in forza della legge 22 dicembre 1861, N. 1384.*

Presidente. Voglia avere la cortesia di far passare il suo emendamento al banco della Presidenza.

La parola spetta al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. L'onorevole Ministro dell'Interno ha risposto a molte osservazioni da me mosse innanzi, ma non ha risposto alla più essenziale, vale a dire alla questione dell'umanità.

Io ho avuto testè l'onore di dire al Senato, che 17 suore di santa Chiara sono stipate in due camere.

Ora domando se si debba ancora indugiare per rendere queste povere religiose al proprio chiostro.

Io so che il Ministro della Guerra, interpellato, non vuol sapere di quel locale. Quella sovrapposizione di case già costrutte fin dal 1200, durante la vita di San Francesco, non servendo ad altro uso, domando al Governo non per ragioni di diritto, non per ragioni di giustizia, neppure per ragione di politica, ma per ragioni di umanità, una delle due; o che voglia collocarle in luogo dove possano vivere, o che vengano restituite alla casa loro.

Il signor Ministro disse della utilità dei coatti nell'isola.

Risponderò che molti possono essere e sono utili, avendo l'isola difetto di braccia per l'agricoltura, ma egli è pure avvenuto che colui il quale ebbe al suo servizio dodici coatti ha finito per farne bastonare otto. Egli è poi tanto vero che all'isola si sono dati in maggiore proporzione delle altre parti del Regno (non nego che sianvene mandati altrove), che acquistò il predicato di luogo di deportazione, secondo che apparisce da quella geografia ad uso delle scuole popolari di cui testè ho letto un brano. (*Harità*)

Al rimanente potrei rispondere molte cose, e se mi fosse stato permesso di leggere lettere che mi vengono dall'isola da uomini autorevolissimi e superiori ad ogni eccezione.... Ma poichè il Senato non me lo ha permesso, e poichè debbo rispettare le intenzioni del Senato, non ho altra risposta a fare, se non che rispondere che non posso rispondere.

Senatore Cibrario, Relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Castagnetto in quanto che invece di contenere una proroga, conterrebbe una deroga alla legge esistente; imperocchè nella relazione si è dimostrato, che il Governo continua ad avere per un tempo indeterminato il diritto di occupare le case religiose, non avendo l'articolo primo della legge fissato a questa facoltà nessun limite di tempo.

Ora coll'emendamento dell'onorevole Di Castagnetto questa facoltà sarebbe tolta.

Non comprendo poi come l'onorevole Castagnetto il quale riconosce quello che in tutti i tempi ed anche sotto il Governo assoluto si è sempre riconosciuto, cioè che lo Stato per bisogni urgenti può occupare le case religiose, preferisca l'arbitrio del Governo a quello che vien disposto da una legge.

Io per me, e l'Ufficio Centrale meco, siamo perfettamente d'accordo che all'arbitrio del Governo sia sempre da preferirsi una legge ancorchè grave. Per questi motivi prego il Senato a nome dell'Ufficio Centrale di rigettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Castagnetto.

Senatore Castagnetto. Io rispondo due parole solamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cibrario in ordine alla concessione illimitata di questa occupazione. L'art. 2 della legge 22 dicembre 1861, dice: « La facoltà concessa al Governo, e le occupazioni che saranno ordinate in forza di questa legge; » dunque la facoltà è quella di occupare; le occupazioni sono le occupazioni stesse: se dunque la facoltà è limitata al Governo a 3 anni, io credo che solamente per 3 anni può dirsi durativa la facoltà concessa, e che si tratta ora di rinnovare.

In quanto poi alle altre osservazioni che l'onorevole Relatore mi faceva, cioè che possa essere più regolare un'autorizzazione del Parlamento, che non un atto arbitrario del Ministero, Signori, io faccio questo riflesso: se il Ministero è munito di facoltà illimitata di occupare tutte quante le case religiose, egli può valersene ampiamente; se il Ministero agisse solamente in forza di quell'autorità discrezionale, che non gli si può contrastare, allora la cosa procederà con molto maggiore riserva, perchè egli non lo farà che con certe limitazioni. Ora noi vediamo dallo stato delle occupazioni che furono operate in questi ultimi anni che 51 ne vennero fatte ad uso di servizio militare, ce ne furono poi altre 50 fatte ad uso civile; le quali occupazioni ad uso civile non vennero nemmeno in alcuna maniera giustificate.

Bastano la soverchia insistenza di un qualche municipio, od anche la segreta influenza di qualche impiegato, od un interesse privato a far occupare delle case religiose, le quali si lascierebbero senza dubbio sussistere se il Ministro avesse solamente la facoltà discrezionale per le strette esigenze del Governo. Poi nessuno vorrà contestare che tale facoltà concessa in questo momento,

ed in modo illimitato pregiudica, lo ripeto, in modo forse irreparabile la questione degli ordini religiosi.

Presidente. L'emendamento del Senatore Castagnetto è così concepito:

« Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le occupazioni temporanee di case di corporazioni religiose ordinate dal Governo in forza della legge 23 dicembre 1861, N. 1384. »

Domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorge

(Non è appoggiato.)

La legge essendo composta di un solo articolo, secondo il nostro regolamento, si procederà allo squittinio.

Si fa l'appello nominale avvertendo che seguita la votazione, avrà luogo il seguito della discussione sul progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre dell'anno 1865.

Numero dei votanti	98
Voti favorevoli	87
» contrari	11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'occupazione temporanea di case religiose.

Numero dei votanti	98
Voti favorevoli	56
» contrari	42

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

SUL PROGETTO DI LEGGE

PER UNA

PENSIONE VITALIZIA A CIASCUNO DEI MILLE DELLA SPEDIZIONE DI MARSALA.

Presidente. Prego i signori Senatori di volere riprendere i loro posti.

Signori Senatori. Il Senato rammenta che nella discussione di ieri sulla legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille, dopo la votazione dell'articolo primo, sull'articolo secondo sorsero varie difficoltà, le quali si risolvevano specialmente in tre emendamenti, due dei quali consentiti dall'Ufficio Centrale e dal Ministero non avevano più seguito; il terzo fu rigettato; di modo che sarebbe stato subito votabile l'articolo secondo se non sorgeva un'altra difficoltà sopra la cifra compresa nell'alinea dello stesso articolo secondo, in quanto che ivi si proponeva dall'Ufficio che la somma rimanesse di lire mille, mentre il Ministero delle Finanze sosteneva invece che dovesse portarsi alla cifra di 1200.

Dopo i concerti presi tra il Ministro e l'Ufficio Centrale si è giunti a superare le difficoltà reciproche con una redazione della quale dò lettura.

« Art. 2. Non sono ammessi al conseguimento di questa pensione coloro fra essi che già percepiscono da un pubblico erario sì nazionale, che provinciale o municipale una somma superiore alle lire 1200.

» Ove la somma percepita non superi le lire 200 la pensione vitalizia viene corrisposta per intero.

» Quando la somma superi le lire 200 senza raggiungere le lire 1200, la pensione viene ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire 1200. »

Con questa redazione pare si sieno composte tutte le difficoltà.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Se fosse stato votato il progetto di legge come venne dalla Camera dei Deputati, non avrei chiesto la parola; ma posto che deve nuovamente tornare alla Camera in seguito alla modificazione portata all'articolo 1, io desidero che vi torni migliorata.

Signori, i fatti straordinari si devono remunerare con un premio nazionale. Questa verità non può esser messa in dubbio, e mi piace citare a questo proposito le parole che l'Imperatore Napoleone III scriveva il 22 febbraio 1862 al generale Montauban, comandante in capo la spedizione francese in Cina, in onor del quale era stato presentato al corpo legislativo un progetto di legge per un dono nazionale. Sono poche righe e mi permetta il Senato che le legga:

« Quanto a me, io desidero che il paese e l'esercito sappiano che giudice necessario dei servigi politici e militari, ho voluto onorare con un dono nazionale una impresa senza esempio. Imperocchè i grandi fatti ivi più facilmente si compiono dove sono meglio stimati, e le sole nazioni degenerate mercanteggiano la riconoscenza pubblica. »

Parole degne di un tant'uomo che in fatto di politica è maestro di color che sanno.

Il fatto della spedizione di Marsala è un fatto straordinario, e, come disse ieri il Ministro Lanza, ha riempito di maraviglia non solo l'Europa, ma tutto il mondo; e questo fatto non tornò solo ad onore del valore italiano, ma contribuì potentemente all'unità d'Italia.

È dunque necessario, a parer mio, che questa pensione sia accordata come un premio nazionale senza limiti, senza restrizioni.

L'articolo 2 ed il 3 portano varie restrizioni che, a mio giudizio, tolgono il carattere di dono nazionale a questa pensione e la convertono in un mero sussidio.

Io non ne fo debito, lo dichiaro francamente, all'Ufficio Centrale, perchè realmente anche nel progetto votato dalla Camera vi erano nell'ultima parte gli elementi che hanno dato al medesimo Ufficio motivo a formulare gli articoli 2 e 3; ma, io ripeto, posto che questa legge deve tornare alla Camera, io desidero che torni coll'impronta di un dono nazionale senza limiti

e senza restrizioni; epperò domando la soppressione degli articoli 2 e 3 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Non è permesso provocare, secondo le nostre discipline, un voto in proposito.

Chi vuol sopprimere, nega il voto.

Metto ai voti l'articolo e l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Quegli che esercita un ufficio retribuito da un pubblico erario, quando si dimetta volontariamente, ovvero venga per demeriti destituito, non può pretendere a questa pensione, se non per la quota di *supplemento*, che gli veniva corrisposta prima delle dimissioni o della destituzione. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io aveva fatto riserva, allorché ho parlato l'altra giorno intorno a questa legge, di proporre un emendamento all'articolo 3.

Il mio emendamento consiste nella soppressione delle parole: *si dimetta volontariamente.*

Il motivo che mi spinge a farlo è il riflesso, che chi si dimette volontariamente non ha un demerito, laddove quello che viene destituito lo ha. Quindi il trattarli egualmente pare a me certamente una ingiustizia.

Può esservi benissimo un individuo il quale si contenti di questa pensione che ha guadagnato con un fatto che noi tutti qualificiamo per straordinario e che si ritiri dall'impiego; se voi lasciate l'articolo quale si trova nel progetto di legge, voi fate di quell'individuo uno schiavo, perocché a poter avere le lire 1000 egli dovrà stare sempre in un impiego in cui forse non avrà neppure la speranza di avanzamento. Io trovo quindi, come diceva, che congiungere il dimissionario per sua volontà al destituito sia una flagrante ingiustizia, epperò propongo l'emendamento che non credo necessario di scrivere, perchè consiste puramente nel sopprimere le parole: *quando si dimetta volontariamente.*

Presidente. Domando se l'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Senatore **Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Il motivo per cui l'Ufficio Centrale ebbe ad ammettere questa disposizione sta in ciò, che non gli parve nè bello nè giusto che colui il quale ha titolo a questa pensione in conseguenza al fatto di Marsala, se si trova in un ufficio dove può esercitare l'opera sua utilmente pel paese, appunto per approfittare maggiormente della stessa pensione lasci l'ufficio o cerchi altra occupazione, trovando così il modo di aggravare le finanze dello Stato coll'uscire da una condizione onorevole a lui ed utile al paese.

Egli è per ciò che l'Ufficio per non rendere incerta e vaga la legge, come pure in considerazione del peso che sopportano le finanze, credette di stabilire che quelli i quali si trovano in impiego allorché la legge sarà promulgata, se hanno diritto a prendere le lire mille, non possono dimettersi volontariamente; possono bensì dimettersi per ragione di salute o di famiglia o per altra legittima causa, ma non volontariamente.

A tale disposizione si aggiunge l'altra relativa a coloro che possono essere dimessi dall'impiego per demerito; e questo è naturale poichè se vogliamo la prima, bisogna pur volere la seconda. Se non vogliamo che si dimettano volontariamente, non bisogna neanche lasciar loro facile il mezzo di farsi destituire per demerito o per negligenza; come, per esempio, stando un mese o due senza più andar all'ufficio onde ottenere l'intento; dal che conseguirebbe che la prima nostra disposizione potrebbe facilmente essere illusoria.

Senatore **Martinengo G.** Partendo dal punto di vista del quale vedo informato il progetto di legge dell'Ufficio Centrale è ben naturale che debbasi avere tutte queste cautele per tutelare l'interesse dell'erario; e queste cautele erano naturalmente ingiunte all'Ufficio Centrale da un precepto che gli era fatto dal Ministero di non oltrepassare una data somma.

Ma io credo che abbiamo ormai combattuto quest'idea; tutti abbiamo dimostrato che dovevasi fare un atto di generosità in favore di questi Mille.

Ora noi diamo ad essi una pensione ridotta a minimi termini; ma perchè non la daremo loro se non servono più lo Stato? Se servono lo Stato ricevono il premio dell'opera loro; perchè non dovremo loro darla anche quando sono in libertà? È per aver preso parte alla spedizione di Marsala che il paese crede di doverli remunerare, ed io avrei avuto piacere che ciò si fosse fatto senza condizioni, ma almeno non si imponga loro l'obbligo di dover servire poichè allora si dà colla destra ciò che si toglie colla sinistra. Il paragone col destituito non sta, poichè il destituito è un uomo che ha demeritato del paese, epperò non solo è indegno di questa pensione, ma anche di essere retribuito dell'opera sua.

Nè credo possa stare la ragione addotta dall'onorevole Relatore che, avendo ammessa la prima condizione si debba ammettere pure la seconda. Io penso che la seconda possa stare senza la prima. Non insisto per altro ad importunare il Senato; decida egli nella sua saviezza.

Voci. Ai voti!

Presidente. Prima debbo mettere ai voti l'emendamento del Senatore Martinengo il quale vorrebbe togliere dall'articolo 2. le parole *quando si dimetta volontariamente.*

Chi approva questo emendamento, si levi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Cessa ogni ragione alla pensione quando avvenga al pensionato di perdere il diritto di fregiarsi della medaglia. »

(Approvato.)

« Art. 5. La pensione è dovuta dal giorno della promulgazione di questa legge. »

(Approvato.)

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Di concerto coll'Ufficio Centrale, e avendone anche una gentile adesione del signor Ministro delle Finanze, col bisogno di mezzo minuto appena di dimostrazione, io propongo un'aggiunta che formerebbe un nuovo articolo da porsi tra l'articolo quinto ed il sesto, la quale direbbe:

« Sono applicabili a questa pensione le disposizioni vigenti circa la cessione ed il sequestro delle pensioni degli impiegati. »

Senza questa disposizione, essendo, come di leggieri si comprende, molti di quelli che devono ricevere la pensione, in cattive acque in fatto di pecunia, essi correbbero il pericolo che prima ancora che esigessero la pensione, cadesse questa in bocca ai loro creditori. (*ilarità*)

Presidente. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(Appoggiata.)

Non essendovi oppositori metto ai voti questo articolo d'aggiunta che formerà l'articolo 6.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 7. Sarà iscritto a calcolo nel bilancio straordinario del Ministero delle Finanze, per l'anno 1865, alla nuova categoria *Premio nazionale ai Mille di Marsala*, la somma di lire 600 000.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Io desidererei modificare l'articolo in questo senso, che cioè invece di qualificare la pensione *premio nazionale*, si dicesse, *pensione vitalizia ai Mille di Marsala.* —

Voci. Allora vanno soggette a ritenuta.

Senatore **Capriolo, Rel.** Io pregherei il signor Ministro a dichiarare se questa qualificazione di pensione vitalizia non sia causa per cui questa pensione possa andare soggetta a ritenuta, perchè in tal caso sarebbe più opportuno l'attenersi al progetto primitivo.

Ministro dell'Interno. Questa proposta arriva troppo tardi perchè il primo articolo comincia con questa designazione, *vitalizia pensione*, ed è già votata.

Ministro delle Finanze. Io proporrei l'annullamento di quest'articolo. In un capitolo del bilancio straordinario ve n'è già uno per assegnamento per *vitalizia pensione straordinaria*; dimodochè la spesa che porta questo progetto di legge debbe andare di sua natura sopra quella categoria; io non vedrei quindi una ragione per fare un capitolo speciale per tale spesa,

giacchè esso dovrebbe continuare finchè rimanesse in vita uno di questi benemeriti cittadini.

Senatore **Martinengo G.** Io appoggio le parole dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, perchè di fatto trovo che in fine di una legge di questa natura il titolo di premio nazionale disciplinato in tal modo è un'anomalia.

Senatore **Capriolo, Relatore.** L'Ufficio accetta la proposta del signor Ministro.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 7.

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'Ufficio Centrale ha acconsentito a ritirare l'ultimo articolo, se non ci è chi lo proponga per conto proprio come emendamento, pare a me che non occorra più metterlo in votazione.

Senatore **Cibrario.** Nell'antico assegnamento non vi aveva l'articolo delle L. 600,000 epperò onde autorizzare l'inserzione nel bilancio di questa somma ci vuole una disposizione speciale: si tratta di una pensione straordinaria, che ora diventa ordinaria, di una pensione portata da legge che prima il Governo poteva sopprimere o conservare.

Ministro delle Finanze. Farò osservare all'onorevole Senatore Cibrario ed al Senato che vi è già nel bilancio e nella parte ordinaria un capitolo per le pensioni ordinarie, attribuibili a fatti ordinari; e poi vi è anche un capitolo per le pensioni straordinarie o assegnamenti nella parte straordinaria del bilancio. Così che la spesa determinata da questa legge è una pensione vitalizia la quale si deve porre a carico del bilancio per i casi straordinari.

Adottando una norma diversa ne verrebbe, che tutte le volte in cui per una ragione o per l'altra si crede di dare la pensione per ragioni straordinarie, inscrivendola nella parte straordinaria del bilancio, bisognerebbe mettere altrettanti capitoli i quali dovrebbero durare finchè fossero esistenti tutti gl'individui.

Quindi non si tratta più di tenere questo fondo sulla somma del capitolo *Sussidi*, come era prima stabilito, ma di portarla al capitolo delle pensioni nel bilancio straordinario.

Senatore **Cibrario.** Rimane sempre la difficoltà circa la somma; conviene che ci sia un fondo per il servizio di queste pensioni. Queste 600 mila lire debbono essere iscritte nel bilancio; la somma sarà minore o superiore, ma conviene ci sia il titolo.

Concorro nel pensiero del signor Ministro di porre la somma nella categoria delle pensioni straordinarie e non creare una categoria nuova, ma mi pare che bisogna almeno indicare tale somma.

Ministro delle Finanze. Il Ministero si farà un dovere di accrescere la somma di questo capitolo del bilancio straordinario per la somma di queste lire 600 mila.

Presidente. Non occorrendo votazione su questo articolo ultimo ed essendo esaurita la questione, prima di passare all'appello nominale debbo rendere conto al

Senato che era posta all'ordine del giorno la legge che riguarda le saline di Volterra, quella di maggiori spese, e spese nuove sui bilanci del 1861-62; e una relazione di petizioni.

Se il Senato vuole tenere seduta domani a questo scopo, si terrà; ma nel caso che il Senato non istimi dar passo domani a questa legge, proporrei non un aggiornamento sino al cinque gennaio prossimo come è stato stabilito nell'altra Camera, ritenuto che il giorno 6 è festa solenne, e poi verrebbero il sabato e la domenica giorni che sono un forte imbarazzo per quelli che devono venire da luoghi lontani; ma un aggiornamento al giorno 9, a meno che l'urgenza ci obblighi altrimenti nel qual caso saranno spediti inviti di convocazione a domicilio.

Ministro delle Finanze. Se al Senato non tornasse discaro io lo pregerei di voler votare il progetto di legge relativo alle saline di Volterra, ove però si creda che questo progetto non sia per dar luogo a discussione. L'amministrazione avrebbe a dare disposizioni dipendenti dall'adozione di questo progetto di legge.

Convengo che è una indiscrezione la mia, ma è di molto interesse pel Governo la definizione sulla materia contemplata da questo progetto di legge.

Presidente. Io lo metto in discussione subito: si tratta di un articolo solo.

(V. Atti del Senato N. 146)
Articolo unico.

« Il Governo è autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione della salina di Volterra sulle basi indicate nell'annesso progetto di contratto. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io ho domandato la parola perchè nella relazione vedo fatta una riserva che a me pare troppo importante. Ognuno dei signori Senatori sa che questo contratto ha due scopi; uno di cedere ad impresa privata l'esercizio della salina di Volterra, l'altro di liberare da questo peso quei fondi che erano soggetti alla fornitura del combustibile per la salina stessa. L'Ufficio Centrale opportunamente osservò al signor Ministro che dovesse spiegarsi su questo proposito, cioè se lo Stato avesse interesse o no di farsi risarcire dei diritti che esso cedeva.

Io non so se possa essere sufficiente quest'esortazione; e perciò pregherei l'onorevole signor Ministro a voler dichiarare se in fatto col capitolato egli intenda sem-

plicemente di non contrarre un obbligo verso il nuovo impresario dell'esercizio della salina; se intenda anche essere veramente sollevato questo fornitore del combustibile dal peso che gli incombeva, e se quindi, fatta tale riserva, sia tutelato l'interesse dello Stato.

Ministro delle Finanze. L'articolo dice: « è abilito ogni diritto già competente all'amministrazione delle saline predette sui boschi privati e dello Stato, salvo quanto ai primi le indennità cui potesse farsi luogo di ragione a favore dello Stato medesimo. »

Ora questa è una servitù bella e buona imposta sopra questi beni: evidentemente non si può dir senza corrispettivo: pare a me che con tale dizione l'amministrazione non potendo impedire quel concessionario di continuare siffatto stato di cose si venga a dichiarare di non volerlo mantenere, ma non viene meno nello Stato la ragione di ripetere da quelli sui cui fondi questa servitù è imposta, le indennità a cui lo Stato possa avere diritto. Del resto mi fo dovere di dichiarare al Senato che già si scrisse perchè si intavolasse un accordo su quest'argomento. Ed un momento fa, quando io ho chiesto al Senato di permettermi a volerlo intrattenere per qualche minuto di questa legge, era per l'appunto per dire che si era intenti a condurre queste trattative con efficacia, e intendeva riservarmi di vedere, prima che la legge fosse promulgata, che queste trattative siano condotte ad un certo punto che possano aver presto termine.

Presidente. Si passa allo squittinio sulle due leggi. Si fa l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dei due squittinii segreti.

Per il progetto di legge relativo alla pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala.

Numero dei votanti	87
Voti favorevoli	51
» contrari	36

(Il Senato approva.)

Per il progetto di legge per la concessione della salina di Volterra a pubblico incanto.

Votanti	87
Favorevoli	68
Contrari	19

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).